

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2008

novembre

Approvato il decreto legislativo relativo al diritto di RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

- **Introduzione**
- **Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

**“Inform. Legge”
n. 131**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Patrizia Toss
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 4 novembre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 21 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n.160, che modifica il decreto legislativo 5/2007 **in materia di diritto al ricongiungimento familiare**.

Le nuove disposizioni riguardano sia i requisiti oggettivi che soggettivi necessari per richiedere il ricongiungimento, la cui sussistenza deve essere accertata rispettivamente dagli Sportelli Unici e dalle rappresentanze italiane all'estero.

Le principali novità introdotte riguardano:

- **ricongiungimento con il coniuge**: ammesso solamente se il coniuge è maggiorenne;
- **ricongiungimento con figli maggiorenni**: ammesso solamente se i figli non possono provvedere a se stessi a causa di problemi di salute che comportino invalidità totale;
- **ricongiungimento con genitori**: ammesso qualora non ci siano altri figli nel paese di origine o di provenienza, oppure, nel caso di ultrasessantacinquenni, se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute;
- **rapporti di famiglia e stato di salute – documentazione probatoria**: nei casi in cui i rapporti di parentela o lo stato di salute non possano essere documentati in modo certo, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni in base all'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati;
- **reddito necessario per richiedere il ricongiungimento**: lo straniero deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, umentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni è richiesto in ogni caso un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Questa regola vale anche per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria. In tutti i casi, nel calcolo del reddito totale si tiene conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente;
- **assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti**: è obbligatorio stipulare un'assicurazione sanitaria per garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o prevedere l'iscrizione a pagamento al servizio sanitario nazionale;

- **tempo massimo di attesa del nulla-osta:** viene portato da 90 a 180 giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (esibendo la copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione).

Questo decreto entrerà in vigore mercoledì 5 novembre 2008.

I nuovi requisiti previsti da questo decreto dovranno essere dimostrati anche nel caso di domande presentate ed ancora in fase istruttoria per le quali non sia stata ancora acquisita la documentazione.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione allo 06.48905101 o srm@feci.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008 , n. 160 (GU n. 247 del 21-10-2008)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono

al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS Italia (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Redazione a cura di Patrizia Toss

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcci.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcci.it www.fcci.it